Nuova nozione di residenza fiscale delle persone fisiche: ora contano gli affetti, ricadute sull'attività di accertamento?

di Maurizio Nadalutti - Studio Deotto Lovecchio & Partners

Pubblicato il 13 Febbraio 2024

Esploriamo alcune criticità del Decreto di Riforma della Fiscalità internazionale: in base ai nuovi parametri per definire il domicilio alcuni contribuenti "esteri" oggi potrebbero essere ritenuti residenti in Italia.

Modificati i criteri per definire la residenza fiscale delle persone fisiche disciplinati dall'articolo 2, comma 2, del Tuir. Una delle novità riguarda la **definizione di** *"domicilio"*: d'ora in poi **assumono rilevanza preminente gli affetti personali**. Ne deriva che **taluni soggetti che, secondo la previgente disciplina, risultavano residenti all'estero**, poiché, ad esempio, il proprio centro degli interessi economici era situato fuori dai confini nazionali, **ora potrebbero essere ritenuti residenti in Italia**.

La nuova nozione di residenza fiscale delle persone fisiche

Per effetto delle ultime novità introdotte dal D.lgs 209/2023, in attuazione della riforma fiscale (Legge Delega 111/2023), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir, **a partire dall'01/01/2024, sono considerate residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno**:

i. hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 43, comma 2,

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D